

STATUTO

"ISTITUTO GIANNI VATTIMO

Istituto Italiano di Ricerca Filosofica"

ARTICOLO 1

(Denominazione - sede - durata)

L'Associazione di laureati, docenti e cultori di discipline filosofiche e umanistiche denominata " *ISTITUTO GIANNI VATTIMO – Istituto Italiano di Ricerca Filosofica*", è senza fini di lucro ed è disciplinata dal presente Statuto.

A seguito dell'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche l'Associazione conseguirà la personalità giuridica.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore, l'Associazione medesima assumerà la denominazione "ISTITUTO GIANNI VATTIMO - Istituto Italiano di Ricerca Filosofica ETS", che dovrà essere adoperato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede in Via Rodolfo Verduzio, 52, 00132 Roma (RM).

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione si conforma alle norme in materia previste dalla Costituzione Italiana, dal Codice Civile, dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e dai successivi decreti correttivi e integrativi.

ARTICOLO 2

(Scopo)

L'Associazione ha per scopo l'esercizio in via esclusiva delle infra indicate attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) la ricerca filosofica sul piano scientifico;
- b) un idoneo ordinamento delle strutture culturali didattiche e pratiche della ricerca filosofica;
- c) la valorizzazione e la tutela della professionalità dei docenti di filosofia e la loro qualificazione nella fattispecie del filosofo contemporaneo GIANTERESIO VATTIMO;
- d) l'incontro e la collaborazione fra i cultori italiani delle discipline filosofiche e la costituzione di centri locali di studio;
- e) l'incontro e la collaborazione fra i cultori italiani delle discipline filosofiche e quelli di altri paesi;
- f) lo sviluppo e la diffusione della cultura filosofica nella società civile, con particolare attenzione alla formazione filosofica dei giovani;
- g) attività di ricerca sociale e di mercato in termini di finalità, aree e settori, metodologie e procedure, gestione di progetti di ricerca, con ideazione di metodologie, raccolta di informazioni, analisi statistiche e interpretazione dei dati, presentazione e definizione eventuale di strategie di marketing;
- h) lo sviluppo di ricerche di marketing in ambito sociale e antropologico in grado di rispondere agli obiettivi conoscitivi ed esplorativi di numerosi settori d'indagine;

l) la realizzazione di test sulla comunicazione pubblicitaria, test di concetto e di prodotto, indagini sull'identità della marca, sull'immagine aziendale e nell'ambito digital delle diverse attività a valenza sociale;

l) l'attività editoriale in qualunque forma divulgativa sia cartacea che digitale con gestione di contenuti riproducibili in serie e della loro diffusione e commercializzazione in forme trasmissibili attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

m) l'attività didattica formativa rivolta alla formazione sia del corpo docenti che di fruitori di ogni ordine e genere in qualunque ambito disciplinare e qualunque tipo di attività formative (TAF), comprendendo la formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a scelta autonoma, legate alla prova finale e alla verifica della conoscenza della lingua straniera, volte a conseguire ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nelle più diverse aree tematiche; organizzazione di corsi (o insegnamenti), laboratori, tirocini, seminari finalizzati anche alla consulenza per la redazione della tesi di laurea;

n) la valorizzazione di progetti di ricerca e riconoscimenti di borse di studio nonché riconoscimenti economici (premi) per la valorizzazione di start up culturali innovative, organizzazione di eventi di didattica erogata sia in presenza che per via telematica, utilizzando ambienti e sistemi telematici (on line, in rete) di erogazione didattica quali LMS, Learning Management System o sistemi equivalenti inclusi ambienti di videoconferenza sia sotto forma di Didattica erogativa (TEL-DE)

- erogata attraverso video-lezioni che Didattica interattiva (TEL-DI);
- o) il riconoscimento di obiettivi formativi specifici mediante sintesi delle conoscenze e competenze concorrenti alla realizzazione del profilo culturale e professionale, dettagliate nei risultati di apprendimento attesi e raggiunti attraverso lo svolgimento di un percorso formativo;
- p) l'individuazione di percorsi formativi intesi come: sistema organizzato di attività formative concorrenti al raggiungimento degli obiettivi formativi espressi nei diversi corsi didattici organizzati;
- q) il fornire — su richiesta e anche di propria iniziativa — pareri ai pubblici poteri nei campi di propria competenza; eventualmente formulare proposte.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, l'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse ed accessorie a quelle istituzionali purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali nei limiti consentiti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e compiere tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto associativo, ed a tal fine, purché nell'ambito delle attività istituzionali e nell'esclusivo perseguimento dei fini di solidarietà od utilità sociale enunciati, potrà indire assemblee e adunanze, organizzare congressi, conferenze, convegni e seminari nazionali e internazionali; partecipare, con i propri soci ad analoghe manifestazioni italiane e straniere e assumere la rappresentanza anche internazionale di consimili Istituzioni culturali; promuovere e realizzare attività e missioni di ricerca; conferire premi

e borse di studio; pubblicare i resoconti delle proprie tornate e le note e memorie in esse presentate nonché gli atti dei congressi, convegni e seminari e di altre iniziative da essa promosse, organizzare mostre culturali finalizzate alla valorizzazione della cultura in genere con particolare riguardo alla promozione del sapere filosofico; svolgere nella continuità della sua tradizione, ogni altra attività utile allo scopo, inclusa la costituzione di comitati scientifici volti alla valorizzazione di qualunque aspetto con valenza culturale e sociale, nonché attuare opere di volontariato per i medesimi fini.

Per l'attuazione delle proprie finalità l'associazione potrà accogliere lasciti e donazioni e, al fine di pervenire ad economie di spesa, l'Istituto potrà, su base convenzionale, acquisire, sviluppare e gestire, in comune con altri istituti culturali, attività di supporto e servizio.

L'Associazione non ha fini di lucro e destina proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali e/o avanzi di esercizio alla promozione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio tra i soci, anche in forma indiretta, il tutto nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 3

(Oggetto)

Le predette finalità saranno conseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività d'interesse generale:

- formazione universitaria, post universitaria e attività di formazione per le scuole di ogni ordine e grado;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;
- impiego di supporti telematici, software e idonei sistemi operativi per lo svolgimento delle attività di ricerca e di sondaggio;
- realizzazione di materiale audiovisivo e musicale per la promozione e la divulgazione degli scopi statutari.

L'associazione pertanto organizzerà e promuoverà riunioni periodiche locali, convegni e congressi nazionali e internazionali, edizioni di collezioni e di opere, istituzione di corsi di alta formazione permanente e ricorrente, assegnazione di borse di studio, concorsi a premi, anche attraverso la partecipazione e collaborazione con altre associazioni filosofiche e scientifiche a carattere nazionale e internazionale. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per l'individuazione delle ipotesi di distribuzione indiretta di utili si

rinvia all'articolo 8 comma 3 lettere da a) a e) del D. Lgs. 117/2017. Per lo svolgimento delle proprie finalità l'Istituto potrà avvalersi di collaborazioni e consulenze esterne date da altri enti del terzo settore, professionisti o imprese.

ARTICOLO 4

(Sezioni)

Gli Associati residenti o domiciliati in una stessa città o in città vicine possono riunirsi per formare una Sezione dell'Associazione stessa, in seguito al riconoscimento del Consiglio Direttivo.

Le condizioni per il riconoscimento di Sezione sono: a) che essa sia formata da almeno quindici Associati; b) che dia garanzia di un'attività regolare; c) che elegga a maggioranza un Consiglio Direttivo composto da almeno cinque membri, fino a un massimo di undici. Il Consiglio Direttivo della Sezione eleggerà a maggioranza al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. Al Presidente, e in caso di Sua assenza al Vicepresidente è attribuita la rappresentanza della Sezione all'interno dell'Associazione. La durata del Consiglio Direttivo della Sezione e delle cariche al suo interno è la stessa di quelle prevista per il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La Sezione che nell'ultimo triennio non abbia raggiunto il numero minimo d'iscritti e non abbia documentato attività regolare è dichiarata estinta su delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Le Sezioni devono operare esclusivamente nel rispetto e in conformità dei principi e delle finalità indicate nel presente Statuto e, qualora intendano dotarsi di autonomia

amministrativa, contabile e finanziaria, dovranno - previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, da richiedere secondo le modalità stabilite nel Regolamento Attuativo - costituirsi autonomamente secondo le forme previste per gli Enti del Terzo Settore, dotandosi di uno Statuto autonomo pienamente conforme e coerente al presente Statuto. In tale ultima ipotesi, la Sezione autonoma non impegna in alcun modo, sul piano giuridico, amministrativo o finanziario l'Istituto Nazionale.

ARTICOLO 5

(Associati)

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, Enti locali, organizzazioni di consumatori, istituti di ricerca, associazioni di fatto mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha le seguenti categorie di soci denominati anche "Associati":

- * Soci Fondatori: sono i partecipanti all'Atto della costituzione dell'Associazione;
- * Soci ordinari: sono le persone che, condividendo gli scopi dell'associazione, si impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota d'ingresso e del contributo annuo stabiliti dal Consiglio Direttivo;

* Soci Onorari: gli appartenenti a detta categoria sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone che per la loro opera e la loro fama possono portare all'Associazione un particolare giovamento.

L'appartenenza all'Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta l'obbligo di versamento delle quote associative.

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Ciascun associato, in quanto tale e finché fa parte dell'associazione, può partecipare senza limiti di tempo alla vita dell'Associazione.

Ciascun associato può essere eletto alle cariche direttive dell'Associazione stessa a condizione che sia socio da almeno due anni o che lo sia stato per tre anni degli ultimi quattro (nei primi due anni di vita dell'associazione, invece, ogni associato può essere eletto).

Tutti i soci, dietro formale richiesta, hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

ARTICOLO 6

(Diritti degli associati)

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire

l'effettività e la democraticità del rapporto medesimo.

Possono essere membri dell'Associazione: a) i docenti di discipline filosofiche nelle università; b) i docenti di discipline filosofiche nelle scuole secondarie; c) i laureati in discipline filosofiche; d) i cultori di discipline filosofiche e) persone di qualunque appartenenza socio culturale purché seriamente motivate alla valorizzazione degli scopi statutari. Possono inoltre aderire all'Associazione enti pubblici e privati.

L'ammissione all'Associazione è sempre deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante Associato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati.

In caso di non ammissione, il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione. In nessun caso potranno essere poste in essere discriminazioni nella ammissione dei nuovi associati.

Tutti gli Associati in regola con gli obblighi statutari e regolarmente iscritti hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- ricevere gratuitamente il Bollettino dell'Associazione ed eventuali newsletter;

- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente con preavviso minimo di venti giorni.

ARTICOLO 7

(Obblighi degli associati)

Gli Associati hanno l'obbligo di concorrere, moralmente e materialmente, al conseguimento degli scopi dell'Associazione, partecipando all'attività promossa dalla stessa. Gli Associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati contribuiscono con una quota associativa annuale, da versarsi all'atto dell'adesione o, in caso di rinnovo, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'ammontare della quota annuale è inizialmente stabilito per l'anno nell'atto costitutivo e per gli anni successivi può essere modificato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. L'Assemblea potrà stabilire quote annuali agevolate per favorire l'ingresso di determinate categorie di associati nel rispetto del principio di uniformità del rapporto associativo.

I contributi ordinari devono essere pagati in un'unica soluzione, preferibilmente tramite la Sezione di appartenenza, oppure direttamente mediante versamento sul conto corrente intestato all'Associazione in unica soluzione e sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di

far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

La quota associativa è intrasferibile tanto per atto tra vivi quanto per successione a causa di morte. Gli eredi dell'associato deceduto non avranno pertanto alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né avranno titolo a ripetere i contributi versati dall'associato deceduto.

La qualità di associato non è trasmissibile a terzi e si perde:

- per recesso;
- per morte;
- per l'esclusione a causa del mancato tempestivo pagamento delle quote e/o di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione o in violazione dei doveri previsti dal presente Statuto o da norme di legge, nonché per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'associato che intenda recedere dall'Associazione è comunque tenuto al versamento della quota relativa all'anno in corso.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

L'esclusione dell'associato per mancato versamento della quota associativa annuale si ha qualora l'associato non versi integralmente la quota stessa entro la fine dell'anno di riferimento ed ha efficacia automatica a partire dal primo giorno dell'anno successivo.

In ogni caso l'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata o PEC al

medesimo associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Gli associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, nonché gli eredi dell'associato defunto, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 8

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, e/o il Revisore Legale dei Conti qualora sussistano i presupposti di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, sempre che l'Assemblea non intenda affidare all'Organo di Controllo anche il controllo contabile qualora almeno un componente dell'Organo di Controllo sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.

Il funzionamento dell'Associazione è integrato dal Regolamento Attuativo che è approvato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 9

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti

gli Associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, aventi diritto di voto ai sensi del successivo articolo 10. L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando venga fatta richiesta da almeno il 10% (dieci per cento) degli Associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- l) approva la relazione morale presentata dal Consiglio Direttivo e la relazione finanziaria presentata dal Collegio dei Revisori o dal

Revisore;

m) determina il programma di attività dell'Associazione.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è fissato dal Consiglio Direttivo in carica. Ulteriori proposte a integrazione dell'ordine del giorno, presentate da almeno un decimo degli Associati, dovranno essere inserite nello stesso.

Laddove non sia diversamente previsto dal presente Statuto o dalla legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le delibere concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorrerà in ogni caso il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 30 (trenta) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o comunicazione scritta o pubblicazione dell'avviso sulla "home page" del sito web dell'Associazione, nonché affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

ARTICOLO 10

(Diritto di voto nell'Assemblea)

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi

nel Libro degli Associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa, per tutti gli anni a partire da quello della prima iscrizione. A ciascun Associato spetta un solo voto. Gli Associati potranno farsi rappresentare da altri Associati mediante delega individualmente sottoscritta; l'Associato non potrà comunque rappresentare per delega più di tre Associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi la presiede. Delle delibere stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ARTICOLO 11

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati e dura in carica tre anni.

Allorquando l'associazione sarà iscritta al R.U.N.T.S., i componenti del Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina dovranno chiederne l'iscrizione al R.U.N.T.S. con le modalità indicate al sesto comma dell'art. 26 D.Lgs. 117/2017 indicando a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

In sede di elezione del Consiglio Direttivo, saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti; ogni Associato, a seconda del numero di componenti del Consiglio, potrà votare un massimo di quattro nomi.

Dei lavori dell'Assemblea dovrà essere redatto verbale, trascritto sull'apposito Registro. La maggioranza dei Consiglieri è scelta tra le

persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti Giuridici associati., al fine di garantire ampia partecipazione di personalità della cultura filosofica.

Si applica l'art. 2382 Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, un Presidente, un Vice – Presidente, un Segretario, che, a seconda del numero dei membri del Consiglio, può ricoprire anche la carica di Tesoriere, immediatamente rieleggibili nella stessa carica, di durata triennale.

I Consiglieri potranno essere rieletti per altri mandati consecutivi. In caso di tre assenze alle riunioni, consecutive e non giustificate, il membro eletto decade d'ufficio dalla sua carica ed è sostituito dal primo dei non eletti. Analogamente, nel caso in cui, nel corso del triennio, venga a cessare dall'Ufficio per qualsiasi altra ragione un membro del Consiglio Direttivo, questi sarà sostituito dal primo dei non eletti e così via, secondo l'ordine successivo della votazione in cui il Consiglio stesso è stato eletto.

Agli amministratori per l'attività da loro prestata potrà essere riconosciuto un compenso che dovrà essere stabilito dall'Assemblea in misura proporzionata all'attività svolta ed alle responsabilità assunte, e comunque nei limiti previsti dall'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 12

(Poteri del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nulla escluso od eccettuato.

Il Consiglio Direttivo:

- a) promuove l'attività dell'Associazione in conformità al programma stabilito dall'Assemblea;
- b) raccoglie e amministra i fondi dell'Associazione;
- c) mantiene i rapporti con le altre Associazioni Filosofiche italiane e di altri paesi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno, anche in modalità telematica o in convocazione straordinaria, su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; non è ammesso il voto per delega; a parità di voti, prevale quello del Presidente. Dei lavori del Consiglio dovrà essere redatto verbale, trascritto sull'apposito registro.

Agli amministratori per l'attività da loro prestata potrà essere riconosciuto un compenso che dovrà essere stabilito dall'Assemblea in misura proporzionata all'attività svolta ed alle responsabilità assunte, e comunque nei limiti previsti dall'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 13

(Presidente - Vice Presidente - Tesoriere - Segretario)

Il Presidente rappresenta l'Associazione, coordina ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o di mancanza del Presidente, il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il nuovo Presidente, che dura in carica per tutto il mandato residuale. Sino a nuova nomina le

sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente più anziano.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed agli associati, e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Compete al Presidente di: predisporre le linee generali del programma stilato dall'Assemblea delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione, convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le deliberazioni, firmare gli atti relativi alla gestione, stipulare i contratti e le convenzioni, ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati, redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea, vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati. Il Presidente, inoltre, individua istituisce e presiede i comitati operativi, tecnici e scientifici, determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

È riconosciuto al Presidente il potere e la facoltà di intrattenere in nome e per conto dell'associazione rapporti con istituti bancari, di credito, finanziari e assicurativi, per l'apertura di conti correnti, eventuali richieste di linee di credito e/o coperture assicurative.

Il Tesoriere cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'associazione e provvede alle incombenze finanziarie della stessa, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea in materia.

Il Segretario provvede ad una ordinata gestione amministrativa, redige il verbale dell'assemblea, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati e del libro dei verbali delle Assemblee, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Presidente e coordina l'attività dell'associazione.

ARTICOLO 14

(Organo di controllo)

Al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017 nonché quando lo ritenga opportuno, l'Associazione con apposita deliberazione da parte dell'Assemblea ordinaria provvede alla nomina di un Organo di Controllo monocratico o collegiale e in tale ipotesi composto da 3 (tre) membri per vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e sull'osservanza delle finalità dell'ente in conformità agli obblighi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Esso esercita altresì il controllo contabile nelle ipotesi previste dalla legge e qualora almeno un componente sia Revisore Legale iscritto nell'apposito registro. L'Assemblea dell'Associazione potrà tuttavia in tali ipotesi provvedere alla nomina di un Revisore Legale dei Conti cui attribuire il controllo contabile.

I componenti l'Organo di Controllo e il Revisore durano in carica tre

esercizi e sono rieleggibili.

ARTICOLO 15

(Esercizi sociali)

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio (rendiconto finanziario) a condizione che sia rispettato il limite indicato dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e viceversa il bilancio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione) qualora detto limite risulti superato.

Il bilancio sarà redatto nel rispetto dei modelli predisposti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Allorquando l'associazione verrà iscritta nel R.U.N.T.S., il bilancio dovrà essere depositato presso detto Registro ai sensi di legge.

Il rendiconto finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente l'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione di beni, contributi e lasciti ricevuti.

ARTICOLO 16

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote degli Associati;

- b) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo;
- c) dai proventi/ricavi ed eventuali fondi di riserve costituite con eccedenza di bilancio anche per effetto di pubblicazioni e iniziative varie dell'Associazione, nell'ambito dei suoi scopi;
- d) da donazioni, lasciti e contributi di privati;
- e) da eventuali contributi dello Stato e di enti come Regioni e altri Enti pubblici;
- f) da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- h) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a tesi, nel rispetto della normativa vigente;
- i) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- l) da altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, dovrà essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite,

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti

degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano, in ogni caso distribuzione indiretta di utile le attività indicate all'art. 8, comma 3 alla lettera da a) a e) D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

ARTICOLO 17

(Libri sociali)

I libri sociali sono: il libro degli Associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Presidente.

ARTICOLO 18

(Scioglimento e liquidazione)

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio dell'Associazione dedotte le passività verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del R.U.N.T.S. e nel rispetto di eventuali diverse destinazioni imposte dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio Direttivo. Si applicano in ogni caso le disposizioni inderogabili di cui all'art. 9 del

D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 19

(Clausola finale)

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia del Codice Civile e alle altre leggi in vigore, e alle disposizioni di cui al D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e ss. modifiche e integrazioni e alle norme ivi richiamate.

Le norme del presente Statuto che fanno riferimento all'iscrizione o deposito nel R.U.N.T.S. devono intendersi transitoriamente inefficaci fino alla definitiva iscrizione.

L'Associazione è ente caratterizzato dal perseguimento in via esclusiva di finalità di utilità sociale; pertanto:

- a) è organizzato secondo principi di trasparenza anche mediante la predisposizione del bilancio e, quando ritenuto opportuno o previsto dalla legge, la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Contabile;
- b) non può ripartire né distogliere utili o avanzi di gestione né fondi o riserve anche in modo indiretto, o beni patrimoniali dalla loro destinazione istituzionale sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento;
- c) è vietato il perseguimento di finalità lucrative o di interessi diversi da quelli istituzionali;
- d) è vietata la corresponsione di compensi a collaboratori, sostenitori, amministratori in misura superiore ai limiti di legge in vigore, anche

mediante erogazione di servizi o cessione di beni a condizioni più favorevoli ed in ogni caso la distribuzione anche indiretta di utili od avanzi di gestione con qualsiasi mezzo;

e) è prevista la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative e la democraticità della struttura e degli organi sociali.